

**Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione
al rumore
durante il lavoro**

Dal Decreto Legislativo 81 del 2008

Art. 181.
Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Art. 188.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
- a) **pressione acustica di picco** (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
 - b) **livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h)**: [dB(A) riferito a 20 μ Pa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
 - c) **livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w)**: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.

Art. 189.
Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) **valori limite di esposizione: rispettivamente LEX = 87 dB(A) e p_{peak} = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μ Pa);**

b) **valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e p_{peak} = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);**

c) **valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e p_{peak} = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).**

Art. 190.
Valutazione del rischio

1. **Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:**

a) **il livello, il tipo e la durata** dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) **i valori limite** di esposizione e **i valori di azione** di cui all'articolo 189;

c) **tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore**, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, **tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta** e fra rumore e vibrazioni;

e) **tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;**

f) **le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro** in conformita' alle vigenti disposizioni in materia;

g) **l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;**

h) **il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;**

i) **le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;**

l) **la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito** con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. **Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel**

documento di valutazione.

.....
5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere **stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni** la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

.....
.....

Art. 192.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, **il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:**

a) adozione di **altri metodi di lavoro** che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, **che emettano il minor rumore possibile**, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

c) **progettazione** della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) **adeguata informazione e formazione** sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il **contenimento:**

1) **del rumore trasmesso per via aerea**, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) **del rumore strutturale**, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni **programmi di manutenzione** delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso **la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.**

.....

Art. 193.

Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione.

I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

Art. 194.

Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle

misure prese in applicazione del presente capo, **si individuano esposizioni superiori a detti valori,** il datore di lavoro:

a) **adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;**

b) **individua le cause** dell'esposizione eccessiva;

c) **modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.**

Art. 195.

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che **i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione** vengano **informati e formati** in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Art. 196.

Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro **sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.**

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, **di norma una volta l'anno o con periodicità diversa** decisa dal medico competente,
.....